



Consiglio regionale

Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende contribuire alla celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano, fondati dal 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria e l'opera di Ennio Flaiano con la realizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, ricerche, studi ed iniziative culturali di approfondimento, e che da allora annualmente costituiscono una struttura articolata in tutta una serie di manifestazioni, eventi, rassegne, convegni, spettacoli nei quali confluiscono motivi concreti di cultura, in ambito letterario, teatrale, cinematografico, televisivo e giornalistico, che culminano nelle giornate estive della consegna dei premi a Pescara e che hanno acquisito riconoscimento e prestigio di portata internazionale, con ricadute positive sull'intera Regione, sia in termini di attrattività territoriale che di crescita culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione eroga un contributo straordinario alla Fondazione Edoardo Tiboni, organizzatrice dei Premi Internazionali Flaiano, pari a euro 100.000,00.
3. Il contributo è erogato nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 8 dello Statuto della Regione, in merito alla promozione della cultura e alla cura e valorizzazione delle iniziative culturali.

Art. 2 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quantificati in euro 100.000,00 per l'anno 2023, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo per la celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano" istituito nello stato di previsione della Spesa del Bilancio di previsione regionale pluriennale 2023-2025, al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale".
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2023-2025, esercizio 2023, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nuovo stanziamento denominato "Contributo per la celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano" per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 07, Titolo 1, capitolo 11495/5 per euro 50.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430/6 per euro 50.000,00.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adotta gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 3
(Attuazione)

1. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione agli articoli 1 e 2.

Art. 4
(Modifica all'art. 1 della l.r. approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/5 del 28.2.2023)

1. Il comma 42 dell'articolo 1 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/5 del 28 febbraio 2023 (Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara) è sostituito con il seguente:
"42. Nel caso di esito positivo del controllo di cui al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di istituzione del nuovo Comune di "Pescara", ai Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore è precluso l'espletamento delle seguenti attività al di fuori della modalità di gestione in forma associata delle stesse:
a) attivare procedure di affidamento di servizi afferenti l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, lettere b), f) e g) del d.l. 78/2010;
b) adottare atti di pianificazione generale urbanistica."

Art. 5
(Modifica all'art. 2 della l.r. approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/12 del 28.2.2023)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale approvata con verbale del Consiglio regionale n. 84/12 del 28 febbraio 2023 (Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"1. Il presente Capo trova applicazione per i fabbricati esistenti aventi superficie a destinazione residenziale pari ad almeno il 60% di quella dell'edificio:
a) ubicati in zona agricola nei vigenti piani regolatori comunali e non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola;
b) ubicati in aree, come individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali, caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta, che non consentono la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
c) ubicati in aree ad alta valenza paesaggistica, in aree protette o soggette a vincolo di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- d) individuati dai Comuni negli strumenti urbanistici come non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 3-bis del d.p.r. 380/2001.".

Art. 6

(Integrazione all'art. 1 della l.r. 22/2014)

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 22 (Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali), dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- "3-bis. Negli Enti di cui al secondo periodo del comma 1, in tutti i casi di incompatibilità, anche ambientale, o conflitto di interesse, sollevati dal dirigente interessato o riscontrati dall'Ente, che pregiudichino il normale funzionamento dell'Ente stesso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater.
- 3-ter. La Giunta regionale, su espressa richiesta dell'Ente interessato in esito alle dichiarazioni e ai riscontri di cui al comma 3-bis, provvede a conferire, su proposta del Dipartimento competente alla gestione del personale, un incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al dirigente in conflitto di interessi o incompatibile. Contestualmente, al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 2, l'Ente interessato conferisce l'incarico dirigenziale ad un dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il dirigente rientra nei ruoli della Regione.
- 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter trovano applicazione anche nel caso in cui le misure di cui al comma 3 non siano perseguibili o di facile attuazione o pregiudichino l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente.".

Art. 7

(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 6/2023)

1. All'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) il rigo:

S.S.D. Specialisti per lo Sport - L'Aquila	100.000,00 €	Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace	DPH
---	--------------	---	-----

è sostituito con il seguente:

S.D.S. Specialisti dello Sport - L'Aquila	100.000,00 €	Campionati mondiali giovanili Under 23 Skyrunning Gran Sasso Skyrace	DPH
--	--------------	---	-----

Art. 8
(Entrata in Vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 86/3 del 21.3.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE